



COMUNICATO STAMPA n. 13/25

Lussemburgo, 5 febbraio 2025

Sentenza del Tribunale nella causa T-743/21 | Ryanair/Commissione (TAP II; aiuto per il salvataggio; Covid-19)

Il Tribunale respinge il ricorso della Ryanair contro la decisione della Commissione che ha nuovamente approvato l'aiuto per il salvataggio alla TAP nel contesto della pandemia di Covid-19

Tale decisione è stata adottata nel 2021, a seguito di una sentenza del Tribunale che aveva annullato la prima decisione della Commissione al riguardo

Nel giugno 2020 il Portogallo ha notificato alla Commissione una misura di aiuto a favore della Transportes Aéreos Portugueses SGPS (TAP SGPS), società controllante e azionista al 100% della compagnia aerea TAP Air Portugal. L'aiuto notificato, per il quale era stato stanziato un importo massimo di 1,2 miliardi di euro, riguardava un contratto di prestito concluso, segnatamente, tra il Portogallo in qualità di mutuante, la TAP Air Portugal in qualità di mutuataria e la TAP SGPS in qualità di garante. Mediante tale intervento, il Portogallo intendeva mantenere in attività il beneficiario per sei mesi, tra il luglio 2020 e il dicembre 2020.

Il 10 giugno 2020 la Commissione ha adottato una decisione ¹ con la quale ha stabilito che la misura in questione costituiva un aiuto di Stato. Tuttavia, essa ha dichiarato la misura compatibile con il mercato interno ².

La compagnia aerea low cost Ryanair ha impugnato tale decisione iniziale dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. Con sentenza del 19 maggio 2021 ³, il Tribunale ha annullato la decisione per il motivo che la Commissione non vi aveva indicato se la TAP SGPS appartenesse a un gruppo di imprese più grande, cosa che era necessaria per esaminare se la TAP SGPS potesse essere ammessa a ricevere un aiuto per il salvataggio ⁴. Il Tribunale ha dato alla Commissione la possibilità di adottare una nuova decisione entro due mesi per porre rimedio a tali lacune. A tal fine, esso ha sospeso gli effetti dell'annullamento fino all'adozione della nuova decisione.

Il 16 luglio 2021 la Commissione ha adottato una nuova decisione che approvava l'aiuto. Essa ha in particolare stabilito che la TAP SGPS potesse essere ammessa a ricevere un aiuto per il salvataggio ⁵.

La Ryanair ha impugnato la nuova decisione dinanzi al Tribunale.

Nella sua sentenza, **il Tribunale respinge il ricorso della Ryanair.**

Il Tribunale ritiene che la Commissione non abbia violato le condizioni di ammissibilità a ricevere un aiuto per il salvataggio ⁶. Inoltre, secondo il Tribunale, la Commissione ha ritenuto a giusto titolo che la misura rispondesse ad un obiettivo di interesse comune, fosse adeguata e proporzionata. Non si poteva nemmeno contestare alla Commissione di aver eseguito un esame incompleto degli effetti negativi della misura di aiuto in questione ⁷. Non sono stati neppure violati i principi di non discriminazione, di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento. Il Tribunale respinge anche le affermazioni della Ryanair secondo cui l'esame condotto dalla Commissione sarebbe incompleto e insufficiente e la decisione non sarebbe sufficientemente motivata.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire, a seconda dei casi, la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎ (+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ [Decisione C\(2020\) 3989 final della Commissione, del 10 giugno 2020](#), relativa all'aiuto di Stato SA.57369 (2020/N) – COVID-19 – Portogallo – Aiuto concesso alla TAP (v. [comunicato stampa](#) della Commissione).

² Sulla base dell'[articolo 107, paragrafo 3, lettera c\), TFUE](#) in combinato disposto con gli [orientamenti](#) sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (in prosieguo: gli «orientamenti S&R»).

³ Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2021, Ryanair/Commissione (TAP; Covid-19), [T-465/20](#) (v. anche comunicato stampa [85/21](#)).

⁴ Ai sensi del punto 22 degli orientamenti S&R.

⁵ [Decisione C\(2021\) 5302 final della Commissione, del 16 luglio 2021](#), relativa all'aiuto di Stato SA.57369 (2020/N) – Portogallo – Aiuto per il salvataggio della TAP SGPS (v. [comunicato stampa](#) della Commissione).

⁶ In particolare quelle previste ai punti 8 e 22 degli orientamenti S&R. Secondo il Tribunale, la Commissione poteva stabilire, a giusto titolo, che la TAP SGPS facesse parte di un gruppo sulla base delle sue relazioni con la Parpública (società a capitale pubblico) e la AGW. Al momento della notifica della misura in questione, la Parpública e la AGW erano due azioniste dirette della TAP SGPS che possedevano, rispettivamente, il 50% e il 45% del suo capitale. Il Tribunale sottolinea, in particolare, che la Commissione ha correttamente valutato che le difficoltà della TAP Air Portugal fossero troppo gravi per essere risolte dal gruppo.

⁷ Pertanto, la Commissione non ha erroneamente applicato l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE né gli orientamenti S&R, come affermato dalla Ryanair.